



# **COMUNE DI SPINO D'ADDA**

## **PROVINCIA DI CREMONA**

26016 – P.zza XXV Aprile 2 –  
Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196  
Tel. 0373 988137– Fax 0373 980634

*p.e.c.: [comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it)  
sito internet: [www.comune.spinodadda.gov.it](http://www.comune.spinodadda.gov.it)*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE**

**(approvato con Deliberazione di C.C. N. )**

## SOMMARIO

### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL CENTRO SOCIALE	4
Art. 2 – SCOPI	4
Art. 3 – GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE	5
Art. 4 – MOVIMENTO FINANZIARIO – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI SPESA	5

### **TITOLO II**

#### **GESTIONE APPARTAMENTI**

Art. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE APPARTAMENTI	6
Art. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO	7
Art. 7 – CANTINETTA	8
Art. 8 – CANONE DI AFFITTO	8
Art. 9 – SPESE DI RISCALDAMENTO	9
Art. 10 – SPESA PER ILLUMINAZIONE E GAS DI USO DOMESTICO	9
Art. 11 –ASSENZA TEMPORANEA	9
Art. 12 –ASSENZA SUPERIORE A 6 MESI	9
Art. 13 – MORTE DELL'ASSEGNATARIO	9
Art. 14 – DIVIETO DI ACCOGLIENZA	10
Art. 15 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE	10
Art. 16 – RINVIO AD ALTRE NORME	10
Art. 17 – NORMA TRANSITORIA	10

## **TITOLO III**

### **REGOLAMENTO CONDOMINIALE**

Art. 18 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDOMINI DEL CENTRO SOCIALE	11
Art. 19 – DIVIETI DEI CONDOMINI DEL CENTRO SOCIALE	12
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI PRESSO IL CENTRO SOCIALE	13
TABELLA DI CALCOLO PUNTEGGIO	
TABELLA “A”	14
TABELLA “B”	15
TABELLA “C”	15
TABELLA “D”	16

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### Art. 1 – ISTITUZIONE DEL CENTRO SOCIALE

1. È istituita una Struttura, avente sede in Via Pascoli N. 1, con la denominazione di “CENTRO SOCIALE COMUNALE”. Esso fa parte del patrimonio comunale, destinato a un pubblico servizio.
2. La struttura è composta da due fabbricati suddivisi da N. 24 appartamenti più servizi e un appartamento per il Supervisore Comunale:
  - **Via Giovanni Pascoli**
    - N. 13 appartamenti da vani 2, destinati ad un nucleo di due persone;
    - N. 3 appartamenti da vani 3, destinati ad un nucleo di quattro persone.
  - **Via Ada Negri**
    - N. 8 appartamenti da vani 3, destinati ad un nucleo di due persone.
3. Inoltre la struttura è dotata di locali ad uso sala funzionale, bar ed ambulatori comunali con servizi annessi.
4. L'appartamento a uso dell'Amministrazione Comunale dovrà essere destinato a figure utili alla migliore gestione del Centro Sociale.  
In caso di non necessità di tali figure l'Amministrazione si riserva di inserire tale appartamento nel primo bando utile.

### Art. 2 – SCOPI

1. Il “CENTRO SOCIALE COMUNALE” ha i seguenti scopi:
  - a) Conferire appartamenti a persone anziane che abbiano raggiunto i 67 anni di età e che siano autosufficienti.

I beneficiari dovranno risiedere sia anagraficamente sia di fatto nel Comune di Spino d'Adda da almeno 10 anni, diminuito di 3 anni in caso di portatore grave di handicap nel rispetto dell'art. 10 della legge 5.2.1992 N. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

- b) Gestire gli altri servizi annessi di cui all'art. 1 comma 3.
  - c) Collaborare con altri Enti o Associazioni, in particolari iniziative e manifestazioni destinate ad occupare il tempo libero delle persone anziane o invalide.

### **Art. 3 – GESTIONI DEL CENTRO SOCIALE**

1. La gestione del “CENTRO SOCIALE COMUNALE” è affidata alla Giunta comunale, che si avvarrà della collaborazione di una Commissione consultiva, a nomina del sindaco appositamente costituita.
2. La commissione è così composta:
  - a) PRESIDENTE, DESIGNATO DAL GRUPPO DI MAGGIORANZA.
  - b) ASSISTENTE SOCIALE.
  - c) CONSIGLIERE COMUNALE O CITTADINO DESIGNATO DAL GRUPPO DI MAGGIORANZA.
  - d) CONSIGLIERE COMUNALE O CITTADINO DESIGNATO DAL GRUPPO DI MINORANZA.
  - e) FINO A DUE RAPPRESENTANTI DEI PENSIONATI DI CUI UNO DESIGNATO DAL COMITATO COMUNALE ANZIANI
3. La funzione di Segretario verrà generalmente svolta da un addetto dell’Ufficio Servizi Sociali.
4. I nominativi di cui al punto “e” dovranno essere proposti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il Sindaco provvederà ad indicare i nominativi sostituiti nel rispetto delle figure specifiche.
5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nella commissione, ma hanno il diritto a partecipare ai lavori nella commissione stessa, senza diritto di voto e possono, altresì formulare proposte.

Tuttavia, hanno l’obbligo di prendere parte alle sedute della commissione se richiesto dalla maggioranza dei membri della commissione stessa.

### **Art. 4 – MOVIMENTO FINANZIARIO – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI SPESA**

La gestione finanziaria verrà attuata con risorse stanziare nei bilanci comunali e con eventuali elargizioni provenienti da contributi privati.

## TITOLO II

### GESTIONE APPARTAMENTI

#### Art. 5 – ASSEGNAZIONE APPARTAMENTI

1. L'Assegnazione degli appartamenti dovrà essere effettuata tramite un bando annuale (che riporterà la tipologia e il numero di persone collocabili). Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare domanda entro il termine che verrà fissato dalla Giunta Comunale e indicato sul bando stesso.
2. La graduatoria terrà conto della disabilità in relazione alla mobilità.
3. Nel caso siano disponibili solo appartamenti destinati a quattro persone o quello per il portatore di handicap e la necessità sia quella di evadere una domanda presentata da un nucleo familiare inferiore a quattro componenti, vi è la facoltà di concedere d'ufficio, in deroga, l'appartamento disponibile a condizione che, al momento del bisogno l'assegnatario lasci libero il più grande e si trasferisca in quello più piccolo disponibile. All'atto della stipula del contratto di locazione, l'assegnatario dovrà obbligatoriamente sottoscrivere tale disponibilità.
4. Inoltre chi occupa un appartamento posto al PT o presso la palazzina con ascensore, in caso di presenza nella graduatoria di un nuovo bando, di una persona con ridotta mobilità dovrà lasciare libero l'alloggio posto al PT o in palazzina con ascensore ed andare ad occupare quello a bando.
5. Il bando verrà reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, l'affissione di manifesti sulle bacheche comunali, sul sito internet comunale e i CAF convenzionati.
6. In caso di parità di punteggio totale tra i richiedenti, la precedenza viene attribuita dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dal timbro e dall'ora di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo.
7. Contro l'atto deliberativo, pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni, gli interessati possono presentare istanza di ricorso al Sindaco o al Difensore Civico sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali. Se entro il termine non verranno presentati ricorsi la graduatoria avrà carattere definitivo.
8. L'accettazione o la rinuncia dell'appartamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della notifica della comunicazione scritta.
9. La commissione presenterà per ogni concorrente un punteggio che verrà sottoposto alla Giunta Comunale cui spetta deliberare annualmente la graduatoria. A detta graduatoria si dovrà attingere per reperire i nominativi destinati ad occupare gli alloggi che si sono resi disponibili nell'anno della sua attività.
10. Nel caso non si sia potuto procedere all'assegnazione di tutti gli alloggi disponibili, l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire il bando dopo tre mesi.

## **Art. 6 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI UN APPARTAMENTO**

La graduatoria verrà stilata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

1. Potranno accedere al bando tutti i cittadini pensionati italiani o di altro stato membro dell'Unione Europea. Nel caso di cittadini extracomunitari, questi devono possedere il permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Tutti i cittadini di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere residenti nel Comune di Spino d'Adda da almeno 10 anni, non è considerata perdita della residenza nel Comune, unicamente la variazione fatta per la degenza in struttura ospedaliera, casa di cura o similari, supportata da documentazione rilasciata dall'Ente di cura. Gli anni di residenza entrano nel punteggio per la formazione della graduatoria, vedi tabella D.
3. Potranno partecipare i pensionati di qualsiasi categoria autosufficienti, con 67 anni di età, da compiersi entro l'anno del bando, abbassati di 5 anni nel caso di portatori di invalidità civile maggiore o uguale all'80% ai sensi della legge 30.03.1971 n° 118e/o riconoscimento di persona disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

L'autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Nei casi in cui un partecipante presenti un certificato di invalidità totale, deve rivolgersi obbligatoriamente ad una struttura pubblica specializzata in geriatria, che accerti la sussistenza o meno del requisito dell'autosufficienza. Sono esclusi i titolari di accompagnamento. Tale documentazione è a carico del richiedente.

Qualora l'interessato rifiutasse di sottoporsi alla visita specialistica sarà escluso dalla graduatoria e non avrà più titolo all'assegnazione dell'alloggio.

4. Verranno esclusi i richiedenti che hanno la titolarità del diritto di proprietà o di usufrutto di abitazione o di parte di essa nel Comune di Spino d'Adda e/o in qualsiasi altra località del territorio nazionale; sono o sono stati assegnatari in proprietà o in godimento o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o di altro Ente pubblico. Sono altresì esclusi dal bando tutti coloro che hanno venduto, donato o ceduto a qualsiasi titolo il proprio immobile o la propria percentuale di immobile nei 5 anni antecedenti l'accesso al bando. I richiedenti verranno inoltre esclusi dalla graduatoria se uno dei figli possiede un alloggio o parte di esso oltre a quello dove risiede o se i richiedenti siano titolari di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia convenzionata ERP.
5. Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno godere del solo reddito di pensione o di vitalizi. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso, calcolato al netto del 40% dell'importo annuo della pensione. I redditi devono essere certificati tramite l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata da un C.A.F.
6. La mancata presentazione di tale attestazione determina l'esclusione dalla graduatoria e la perdita del diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio. Inoltre se l'interessato volesse mantenere la

propria posizione in graduatoria, deve presentare l'attestazione I.S.E.E. annualmente, pena l'esclusione dalla stessa.

7. Il nucleo familiare del pensionato/a che chiede l'assegnazione dell'appartamento non potrà essere formato da più di quattro componenti, secondo le risultanze dei registri di stato civile di questo Comune; costoro devono essere conviventi con il medesimo/a da oltre due anni.

8. Le condizioni sotto riportate rientrano nei criteri di assegnazione:

- a) Reddito: il punteggio sarà inversamente proporzionale al reddito (tabella "A").
- b) Età: il punteggio dovrà essere direttamente proporzionale all'età (tabella "B").
- c) Situazione socio-economica/igienico-abitativa (tabella "C").
- d) Residenza: il punteggio sarà attribuito in base al periodo di residenza nel Comune di Spino d'Adda (tabella "D")
- e) Un alloggio verrà riservato a un portatore grave di handicap nel rispetto dell'art. 10 della legge 5.2.1992 N. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), osservando metodi e tempi, previsti dal presente regolamento, per la graduatoria.

Verranno verificate, inoltre, le seguenti condizioni:

- a) Richiedenti che alla data del bando abitino con il proprio nucleo familiare in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione, o in un alloggio antigienico per i quali sia stata notificata ordinanza di sgombero;
- b) alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, non per morosità;
- c) provvedimento esecutivo di rilascio per terminata locazione;
- d) alloggio sovraffollato;
- e) alloggio precario;
- f) altre situazioni di forte disagio documentate dai Servizi Sociali del Comune di Spino d'Adda.

## **Art. 7 – CANTINETTA**

1. Il Centro Sociale è dotato anche di cantinette, che verranno concesse in uso agli assegnatari di alloggio.
2. L'uso di beni seguirà le norme previste dagli art. 1803 e succ. del codice Civile.

## **Art. 8 – CANONE DI AFFITTO**

1. L'ammontare del canone di affitto viene stabilito in osservanza ai principi previsti dalla Legge Regionale N. 27 del 04.12.2009 (Testo Unico delle leggi Regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica).
2. Il canone di affitto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno. Gli assegnatari degli alloggi hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale le dichiarazioni utili al monitoraggio dei requisiti.



3. All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere versata una cauzione pari a euro 500,00. Tutti i riferimenti normativi relativi alla cauzione sono riportati nel contratto.
4. Sono da ritenersi a carico dell'inquilino, tutte le spese per la manutenzione ordinaria.

### **Art. 9 – SPESE DI RISCALDAMENTO**

I condomini di via Pascoli, partecipano, in misura proporzionale ai mq. dell'alloggio, alla spesa per il riscaldamento. I condomini di via Ada Negi hanno invece impianti di riscaldamento autonomi.

### **Art. 10 – SPESA PER ILLUMINAZIONE E GAS DI USO DOMESTICO**

Ogni assegnatario dovrà provvedere direttamente alla voltura e al pagamento di quanto personalmente dovuto alle singole società per il consumo dell'energia elettrica e del gas-metano.

### **Art. 11 – ASSENZA TEMPORANEA**

In caso di assenza temporanea dall'appartamento il canone di affitto e la quota aggiuntiva per il riscaldamento e per le spese delle parti comuni dovranno essere corrisposti ugualmente e per intero.

### **Art. 12 – ASSENZA SUPERIORE AI 6 MESI**

1. Nel caso in cui l'assegnatario (singolo o tutto il nucleo familiare dimorato nell'alloggio) rimanga assente per un periodo complessivo di gg. 180 – anche non consecutivi nel corso di un anno solare – per cause diverse dal ricovero in ospedale o per malattia, il contratto di locazione si risolve ipso-iure e l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dell'appartamento assegnato.
2. Nel caso si verifichi tale condizione è fatto obbligo all'assegnatario di lasciare libero e sgombrato l'appartamento entro il termine stabilito con avviso da notificarsi a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. In caso di inadempienza la Giunta Comunale stessa, previa ingiunzione, potrà procedere allo sfratto per finta locazione nei modi previsti dalla legge. Se l'assegnatario, dopo la convalida di sfratto pronunciata dal Magistrato, dovesse non ritirare gli effetti personali si provvederà con agenti di Polizia Locale allo sgombero dell'alloggio e all'immagazzinamento dell'arredamento e delle altre cose in apposito locale comunale, redigendo un inventario dei beni rilevati, alla presenza di due testimoni.
4. Il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, diviene responsabile dei beni inventariati, che saranno a disposizione del legittimo proprietario o erede, secondo le modalità previste dagli artt. 1766 e succ. del Codice Civile.
5. Sui beni inventariati è anche ammesso il recupero mediante asta pubblica e nelle preordinate forme di legge, derivanti dalla locazione oltre che dallo sgombero dei locali e dalla conseguente custodia.

### **Art. 13 – MORTE DELL'ASSEGNATARIO**

1. In caso di morte dell'unico assegnatario, la locazione si risolve ipso-iure. Gli eredi in tale caso dovranno provvedere allo sgombero dell'appartamento di tutti i beni mobili dal dante causa entro 30

giorni dalla notifica dell'avviso da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli eredi dovranno provvedere al pagamento di tutte le spese fino alla restituzione delle chiavi, diversamente, le spese verranno trattenute dalla cauzione che, in caso contrario, verrà restituita agli eredi.

2. In caso di inadempienza il Comune procederà come previsto dall'articolo precedente. Nel caso di nucleo familiare, alla morte dell'assegnatario potrà subentrare nella conduzione dell'alloggio un familiare purché presente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio stesso e che sia in possesso di un reddito proprio minimo non superiore ai requisiti di reddito previsti per l'accesso; in caso di totale impossibilità di sostentamento dovrà lasciare l'appartamento e potrà rivolgersi ai Servizi Sociali. In caso di subentro, gli uffici Comunali riverificheranno il computo per la determinazione del canone secondo gli articoli precedenti.

#### **Art. 14 – DIVIETO DI ACCOGLIENZA**

1. È fatto divieto di accogliere definitivamente nell'appartamento altre persone, anche se legate da vincoli di parentela, se non conviventi nell'atto dell'assegnazione ufficiale deliberato dalla Giunta.
2. In caso di necessità, sopravvenuta dopo l'assegnazione, l'assegnatario potrà avanzare apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali, che deciderà nel merito secondo il parere dell'A.S.
3. Nel caso di sopravvenuta inabilità totale o psichica l'assegnatario dovrà essere collocato presso idonee strutture a cura dei parenti.
4. In alternativa vi è obbligo di accogliere una persona con mansioni di assistenza personale diurna e notturna. Tale persona non matura titoli di diritto sull'alloggio.
5. Di tal personale dovrà essere inviata all'Ufficio Servizi sociali la documentazione riguardante la regolarità contributiva.

#### **Art. 15 – DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune nei seguenti casi:

- Dichiarazione ISEE superiore ai 20.000,00 euro per tre anni consecutivi
- Conseguimento della titolarità di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

#### **Art. 16 – RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di Edilizia Residenziale ed al Codice Civile.

#### **Art. 17 – NORMA TRANSITORIA**

Fatta eccezione per i criteri di assegnazione (Titolo II art. 6), modalità di assegnazione (Titolo II art.7) e canone d'affitto (Titolo II art. 9) il presente regolamento si intende esteso anche agli inquilini già residenti presso il Centro Sociale.

## TITOLO III

### REGOLAMENTO CONDOMINIALE

#### **Art. 18 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDOMINI DEL CENTRO SOCIALE**

1. Tutti i Condomini sono tenuti a comportarsi da persone educate e civili, osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza e reciproco rispetto, evitando ogni motivo di molestia e di disturbo agli altri.
2. Per i possessori di cani, come da Ordinanza del 3 marzo 2009 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 68 del 23 marzo) i Condomini sono obbligati a munirsi, durante l'accompagnamento nel cortile e giardino del Centro Sociale, di palette, sacchetti di plastica o di qualsiasi altro strumento idoneo e provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, nei contenitori (cestini o cassonetti) dei rifiuti solidi urbani. I trasgressori che colti dal Supervisore Comunale non si preoccuperanno della pulizia del luogo, potranno incorrere in sanzioni pecuniarie amministrative, di cui all'art. 19 comma 15 del presente Regolamento.
3. I Condomini non possono alloggiare persone la cui posizione sia in contrasto con le vigenti leggi di P. S.
4. Nessuna apparecchiatura rumorosa, all'infuori di quelle ad uso domestico, potrà essere introdotta negli appartamenti.
5. È fatto obbligo di moderare la velocità a passo d'uomo nel passo carraio.
6. È vietata la sosta a veicoli non autorizzati, nel cortile e nelle zone verdi.
7. È vietato l'ingresso ai piazzisti, venditori, propagandisti, ecc.
8. Tutte le apparecchiature domestiche (comprese le cucine a gas) dovranno essere conformi alle normative di legge.
9. È fatto obbligo di avvisare l'Ufficio Servizi Sociali in caso di assenza prolungata o per più di due giorni consecutivi indicando precisamente il periodo di assenza.
10. È fatto obbligo di segnalare all'Ufficio Servizi Sociali la presenza di badanti anche occasionali, ospiti (parenti e non) non dichiarati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. Deve inoltre essere indicata precisamente la durata della permanenza.
11. È fatto obbligo di non occupare le superfici comuni (neppure con vasi di fiori o suppellettili) onde evitare difficoltà di accesso in caso di emergenza.
12. È fatto obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

## **Art. 19 – DIVIETI DEI CONDOMINI CENTRO SOCIALE**

1. Non depositare mobili o cose ingombranti negli spazi di uso comune; non depositare vasi con piante o fiori sulle scale e pianerottoli.
2. Non tenere nei locali, nelle cantine deposito di materiale infiammabile, esplosivo o corrosivo.
3. Non gettare immondizie od altri rifiuti sulle scale, sui passaggi comuni, nel cortile o nei giardini.
4. È consentito tenere animali domestici negli appartamenti, purché non rechino disturbo o molestia. Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 17 comma 2 del presente Regolamento.
5. Non lasciare inutilmente aperti i rubinetti d'acqua. Non accendere la luce inutilmente.
6. Non gettare nei lavandini e nei gabinetti oggetti o cose che possano ostruire le condotte di scarico.
7. Non battere tappeti, panni od altro sulle scale. La battitura di tali oggetti può essere effettuata da balconi o finestre, prestando particolare cura nei confronti dei Condomini sottostanti.
8. Non stendere biancheria, panni od altro, alle finestre e all'esterno dei balconi.
9. Non disturbare i vicini con schiamazzi o usando apparecchi fonici a volume sonoro eccessivo: tali apparecchi potranno essere usati soltanto se l'intensità del suono sia regolata in modo da non giungere negli appartamenti dei vicini.
10. Non suonare, cantare e ballare, se tale attività reca disturbo ai vicini.
11. Non depositare materiale a vista sui balconi ed alterare l'estetica o comunque arrecare danni; è consentito solo collocare sui balconi, esclusi i davanzali delle finestre, vasi da fiori decorosi e convenientemente assicurati; l'innaffiamento deve essere fatto senza deturpare o bagnare i muri senza recare molestia o danni agli altri condomini.
12. Le biciclette, le motociclette o simili non possono essere portati negli appartamenti o lasciati negli atri o sui pianerottoli delle scale.
13. I locali di cantina devono servire unicamente ad uso ripostiglio ed è quindi vietato l'esercizio in essi di laboratorio.
14. Per ogni infrazione al presente regolamento riscontrata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque euro), aumentabile sino a € 50,00 (cinquanta euro) nei casi di maggiore gravità, senza pregiudizio per le eventuali maggiori responsabilità del trasgressore. Il ricavo di tali sanzioni sarà devoluto al fondo cassa del Centro Sociale.
15. Nel caso di reiterata inosservanza del presente Regolamento, dopo tre richiami scritti, l'infrazione verrà discussa all'interno del Comitato di Gestione del Centro Sociale e l'assegnazione potrà essere revocata. L'assegnatario decaduto dovrà provvedere a lasciare libero l'alloggio entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE DI APPARTAMENTI PRESSO IL CENTRO SOCIALE**

1. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, dei facenti parte del nucleo familiare e dei figli anche non residenti nel Comune di Spino d'Adda.
2. Autocertificazione degli anni di residenza del richiedente nel Comune di Spino d'Adda.
3. Autocertificazione dell'età del richiedente e di tutti i membri coabitanti. Il nucleo familiare del pensionato/a che presenta richiesta non potrà essere formato da più di quattro componenti, secondo le risultanze dei registri dello stato civile di questo Comune. Costoro devono essere conviventi con il medesimo/a da oltre due anni.
4. Attestazione ISEE con la DSU in corso di validità del nucleo familiare intenzionato al trasferimento presso il Centro Sociale. Tale ISEE non deve essere superiore a 10.400,00.
5. Copia modulo OBIS M dell'anno precedente di tutti i componenti del nucleo familiare.
6. Dichiarazione da parte del richiedente che non è titolare di diritto di proprietà o di usufrutto di abitazione o di parte di essa nel Comune di Spino d'Adda e/o in qualsiasi altra località del territorio nazionale. Di non essere assegnatari in proprietà o in godimento o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a tale incarico o con concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo stato di altro Ente pubblico.
7. Dichiarazione di non aver venduto, ceduto o donato la propria abitazione o parte di essa, nei 5 anni antecedenti il bando, sita nel Comune di Spino d'Adda e/o in qualsiasi altra località del territorio nazionale
8. Dichiarazione che i figli del richiedente non hanno altre proprietà o parte di proprietà, oltre quella in cui abitano.
9. Copia del certificato di invalidità. Se viene certificata invalidità totale il richiedente deve rivolgersi obbligatoriamente ad una struttura pubblica specializzata in geriatria, che accerti la sussistenza o meno del requisito dell'autosufficienza. Tale documentazione è a carico del richiedente.
10. Dichiarazione di disponibilità al trasferimento in un appartamento adeguato al numero di componenti del nucleo familiare (Rif. art. 5 comma 3 e 4 del presente Regolamento).

La documentazione incompleta o inesatta, può portare all'esclusione dell'ammissione al bando, l'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e potrebbe comportare la revoca dell'alloggio anche se già assegnato.

## TABELLE DI CALCOLO PUNTEGGIO

**TABELLA “A” In funzione del reddito annuale del nucleo, su 13 mensilità**

REDDITO	NUCLEO COMPOSTO DA 1 COMPONENTE	NUCLEO COMPOSTO DA 2 COMPONENTI
• Reddito complessivo uguale o inferiore all'importo della Pensione Sociale o dell'Assegno Sociale INPS	Punti 5	6
• Reddito complessivo pari o inferiore alla Pensione Minima INPS	Punti 4	5
• Reddito complessivo uguale a Pensione Minima INPS maggiorato del 50%	Punti 3	4
• Reddito complessivo uguale a Pensione Minima INPS maggiorato del 100%	Punti 2	3
• Reddito complessivo uguale a Pensione Minima INPS maggiorato del 150%	Punti 1	2
• Reddito complessivo uguale a Pensione Minima INPS maggiorato del 200%	Punti 0	1
• Redditi complessivo superiori	Punti 0	0

Il punteggio sarà aumentato di un punto per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare.  
I redditi da considerare per l'attribuzione del punteggio sono quelli risultanti dalla Dichiarazione Unica ISEE con la DSU e dal modello OBIS M.

## TABELLA “B” In funzione dell’età

FASCE DI ETA’	PUNTEGGIO
Età uguale o superiore agli 85 anni	8
Da anni 80 ad anni 84	7
Da ani 75 ad anni 79	5
Da anni 70 ad anni 74	4
Anni 69	2
Anni 68	1
Anni 67	0

## TABELLA “C” Situazione socio-economica igienico-sanitaria

SITUAZIONE	PUNTEGGIO
Appartamento posto al piano terra e/o rialzato	2
Appartamento posto al 1° piano (privo di ascensore)	3
Appartamento posto al 2° piano (privo di ascensore)	4
Appartamento posto al 3° piano (privo di ascensore)	5
Relazione socio-economica dell’Ufficio Servizi Sociali	Da “0” a “5”
Provvedimento esecutivo di sfratto	3
Situazione igienico-sanitaria	Da “0” a “3”
Recupero di condizioni di emergenza sociale	Da “0” a “2”
Invalidità: da 0 a 50%	0
51% all’80%	2
81% al 100%	3

**TABELLA “D” periodo di residenza nel Comune di Spino d’Adda**

<b>ANNI DI RESIDENZA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Residente da più di 20 anni	9
Residente tra 16 e 20 anni	7
Residente tra 11 e 15 anni	5
Residente da 10 anni	4